

## Schema Convenzione 2020

Addi \_\_ del mese dell'anno 2020

TRA

L'Organismo Pagatore AGEA, con sede in Roma, via Palestro n. 81, C.F.: 97181460581, indirizzo PEC protocollo@pec.AGEA.gov.it, nella persona del Direttore dell'Organismo pagatore, autorizzato con delibera del Direttore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

Il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_ indirizzo PEC: \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_

VISTO

- a) il Decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018, "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154, come modificato dal d.lgs. del 4 ottobre 2019, 116;
- b) il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 marzo 2008, recante "Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale";
- c) il Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" ed il Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173", che disciplinano l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole nell'ambito del SIAN, e la struttura ed i contenuti del fascicolo aziendale;
- d) l'art. 13, comma 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in

agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, che detta le regole per la semplificazione amministrativa in agricoltura e la gestione del fascicolo aziendale elettronico;

- e) il decreto MIPAAF 27 marzo 2008 che definisce i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola e abroga il decreto ministeriale 27 marzo 2001;
- f) il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- g) il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- h) il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- i) il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e i regolamenti delegati e di esecuzione al regolamento medesimo riferiti;
- j) il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

- k) il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- l) regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- m) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e che abroga il regolamento (CE) 885/2006;
- n) il regolamento (UE) 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- o) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), che garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;
- p) la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni con particolare riferimento alla legge 18 giugno 2009 n. 69 recante “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività in materia di processo civile”;
- q) il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al*

*regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;*

- r) il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “codice dell’amministrazione digitale” che, al capo VIII (artt.72 – 87), disciplina il sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione;
- s) la legge 11 novembre 2005, n. 231, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", con la quale è affidato all’AGEA il coordinamento e la gestione del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), da attuarsi mediante la costituzione di una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria (la SIN S.p.A.);
- t) in particolare, l’articolo 3 della L. 11 novembre 2005, n.231, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, che istituisce il registro nazionale dei titoli;
- u) la legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che le richieste di contributi agricoli presentate agli organismi pagatori debbano contenere anche gli elementi utili a consentire l’aggiornamento del catasto terreni, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, al fine di risultare sostitutive delle dichiarazioni di variazione colturale da rendere al catasto stesso;
- v) l’articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel testo definito dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che prevede che gli organismi pagatori siano autorizzati in sede di pagamento degli aiuti

- comunitari, a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;
- w) la legge 9 aprile 2009, n. 33, che all'articolo 8 ter disciplina l'istituzione del Registro nazionale dei debiti e le attribuzioni in materia in capo all'AGEA;
  - x) la legge n. 35 del 4 aprile 2012, di conversione con modificazioni del decreto-legge n.5 del 9 febbraio 2012, con particolare riferimento all'art.14 ed all'art. 25;
  - y) la legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese con particolare riferimento all'art.18 recate la disciplina dell'Amministrazione aperta.
  - z) lo Statuto dell'AGEA approvato con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 giugno 2014;
  - aa) il PSRN n. 2014IT06RDNP001 trasmesso per l'approvazione ai servizi UE il 26 luglio 2014;
  - bb) il DM 18 novembre 2014, n. 6513, Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e successive norme nazionali di attuazione della Riforma della PAC 2014-2020;
  - cc) il decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n. 162 del 12 gennaio 2015;
  - dd) il decreto relativo alla attuazione della PAC 2014-2020 approvato in Conferenza Stato Regione nella seduta del 19 febbraio 2015;
  - ee) la ISO/IEC 27001:2013 che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni;

#### CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio, n. 1306/2013 e dell'Allegato I, del Regolamento (UE) della Commissione, n. 907/2014, l'Organismo pagatore può delegare l'esecuzione dei compiti ad esso affidati

eccezion fatta per il pagamento degli aiuti comunitari. In caso di delega, l'Organismo pagatore:

- a. è responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
  - b. garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
  - c. riceve dall'organismo delegato la conferma esplicita dell'effettivo espletamento dei compiti suddetti e la descrizione dei mezzi utilizzati;
  - d. sottopone periodicamente a verifica "i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione";
2. la delega di cui al Reg. UE n. 1306/2013 deve essere esercitata secondo le disposizioni di cui all'allegato 1, punto C.1 del Reg. UE n. 907/2014;
  3. ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, il CAA può svolgere le attività delegate di servizio sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori;
  4. l'aggiornamento del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC) e in particolare del fascicolo aziendale, integrato con i dati di cui all'art. 67, regolamento (UE) 1306/2013, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 99/2004, può essere effettuato, oltre che dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del DPR 503/99, anche dai Centri di Assistenza Agricola, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Organismi pagatori, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e dall'articolo 4 Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162;
  5. l'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce un regime di progressiva utilizzazione degli strumenti geospaziali;
  6. per assicurare la coerenza e l'omogeneità delle modalità di aggiornamento del SIGC è necessario assicurare regole comuni, valide per l'intero territorio nazionale;
  7. l'art.1, lett. e) del regolamento n. 907/2014, ai fini del riconoscimento, prevede che l'Organismo pagatore assicuri *"l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in*

*modo da garantirne la completezza, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione” e disponga “di una struttura amministrativa e di un sistema di controllo interno conformi ai criteri di cui all'allegato I («criteri per il riconoscimento») relativi ai seguenti aspetti: a) ambiente interno; b) attività di controllo; c) informazione e comunicazione; d) monitoraggio”;*

8. l’Agenzia in data 28/02/2017 ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione per la sicurezza delle Informazioni in conformità allo standard ISO/IEC 27001:2013 rilasciata dall’Organismo di Certificazione accreditato RINA SERVICES (certificato n° 400/2017);
9. al fine di disciplinare la trasmissione delle informazioni e dei dati del SIAN e di garantire adeguati livelli di sicurezza e di servizio, l’Organismo Pagatore predispone, sulla base della normativa comunitaria e nazionale applicabile, specifiche regole e sistemi di abilitazione e controllo degli accessi e di salvaguardia della sicurezza e della riservatezza dei dati, che i soggetti delegati, ivi compresi i CAA, si impegnano ad adottare e rispettare;
10. l’azione di semplificazione del Governo e l’Agenda Digitale impongono la piena attuazione del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
11. la Società \_\_\_\_\_, è stata riconosciuta con provvedimento regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 (DM 27 marzo 2008);
12. il CAA opera sul territorio unicamente attraverso proprie strutture operative, così come riconosciute nel succitato provvedimento regionale, ovvero attraverso le proprie società ausiliarie ai sensi dell’art. 12 del DM 27 marzo 2008 per il tramite delle loro strutture operative, presso le quali sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA stesso ai sensi della presente convenzione, sono presenti operatori in possesso delle caratteristiche previste all’art. 7 del D.M. 27 marzo 2008 e all’art. 4 della presente convenzione;
13. il CAA è, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 74/2018, responsabile della identificazione del produttore e della corretta immissione dei dati sul SIAN;

14. con il D. Lsg. n. 74/2018 e s.m.i. è stato avviato il processo di riorganizzazione dell'Agenzia;
15. l'art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 74/2018 e s.m.i. prevede che, ai fini della stipulazione della convenzione e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli Organismi pagatori, sentito l'Organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilità del personale dipendente nonché alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attività delegate;
16. la definizione degli ulteriori requisiti di cui al considerando 15 è in corso e avrà un rapporto di mutua influenza con il processo di riorganizzazione dell'Agenzia, parimenti in atto;
17. nelle more della definizione degli ulteriori requisiti di cui al considerato 15 e nell'ambito del generale processo di riorganizzazione, è necessario implementare un sistema informatizzato che consenta, attraverso la mappatura degli elementi costitutivi ed organizzativi di ciascun CAA, la gestione di tutte le attività connesse alla vita dei CAA e delle loro sedi, nonché la costituzione di un Albo degli operatori dei CAA;
18. è necessario, nelle more della definizione degli ulteriori requisiti di cui al considerato 15 e nell'ambito del generale processo di riorganizzazione, procedere alla delega ai CAA delle attività in premessa indicate per l'anno 2020;

si conviene e si stipula quanto segue.

## **Articolo 1**

### **(Premesse e definizioni)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Ai fini della presente convenzione, si intende per:
  - *Fascicolo aziendale*: il fascicolo costituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 503/1999 e descritto all'articolo 3 del DM del 12 gennaio 2015, n. 162;

- *CAA*: il soggetto rispondente ai requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
- *Sedi (strutture) operative*: le strutture, riconosciute con il succitato provvedimento regionale, di competenza, per tipologia di aiuto e per territorio, dell'Organismo Pagatore AGEA mediante le quali il CAA svolge le proprie attività; presso le strutture operative sono disponibili gli archivi cartacei e sono installate le apparecchiature occorrenti per l'espletamento dei compiti affidati al CAA con la presente convenzione e dettagliati nelle circolari/istruzioni operative di campagna.
- *Mandato*: mandato scritto del produttore al CAA, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
- *Procedure*: Circolari e istruzioni operative emanate da AGEA Coordinamento e AGEA Pagatore in merito ai contenuti ed alle modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo.

## **Articolo 2**

### **(Compiti del CAA)**

1. Al CAA sono delegate, ai sensi del Regolamento (UE) n. 907/2014 citato in premessa, l'acquisizione delle informazioni per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, la conservazione, custodia e aggiornamento dei fascicoli aziendali, i cui dati confluiscono nel SIAN, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162 e nelle circolari/istruzioni operative di campagna definite dall'Organismo Pagatore. Il fascicolo aziendale è il presupposto per la richiesta e l'elemento base per il controllo propedeutico al pagamento degli aiuti comunitari e nazionali, nonché per gli altri procedimenti di settore.
2. Ai fini della gestione del Fascicolo aziendale, il CAA opera secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.
3. Il Fascicolo aziendale contiene tutte le informazioni in forma alfanumerica e grafica concernenti la compagine e consistenza aziendale, richieste dalla normativa comunitaria

e nazionale in materia di Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui all'articolo 68 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Il Fascicolo aziendale contiene altresì le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162, comprese quelle riferite al "Registro Nazionale Titoli" e agli albi a cui l'azienda può essere iscritta.

4. Per gestione del fascicolo aziendale s'intende la costituzione e l'aggiornamento e la tenuta del fascicolo cartaceo e la conseguente validazione dei dati inseriti o modificati nell'archivio informatico, che prevede come elemento necessario (salvo quanto specificato al successivo paragrafo 5) la sottoscrizione autografa del produttore mandante e che rappresenta riferimento obbligatorio per tutti i procedimenti inerenti il settore agricolo. La gestione del fascicolo aziendale prevede, per ciascuna operazione, il tracciamento del soggetto (CAA o Pubblica Amministrazione), che ha eseguito le attività di controllo formale previste nel successivo paragrafo 5 per la validazione delle informazioni immesse nel SIAN e quelle riscontrate nelle dichiarazioni e nei documenti resi dai produttori. Il gestore (CAA o Pubblica Amministrazione) deve curare anche la conservazione del fascicolo cartaceo contenente i documenti attestanti le informazioni immesse.
5. Rientrano tra le attività delegate con la presente convenzione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 4, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 907/2014:
  - a) assicurare l'identificazione univoca del produttore mandante, ai fini del pieno rispetto del paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 68 del Reg. (UE) n. 1306/2013, indispensabile per l'accettazione e la registrazione nel SIAN delle domande di aiuto e/o dichiarazioni dallo stesso presentate. In applicazione dei principi espressi nell'Agenda Digitale Italiana, il CAA deve assicurare l'identificazione dell'agricoltore e la registrazione dei dati e dei documenti necessari anche al fine della fornitura agli agricoltori stessi delle credenziali e degli strumenti di accesso al SIAN;
  - b) accertare che le domande di aiuto, pagamento e/o dichiarazioni presentate per il tramite dei CAA all'uopo delegati dall'agricoltore, nonché le schede di validazione del fascicolo, ai fini della presentazione da parte dello stesso agricoltore, siano sottoscritte da parte del produttore mandante mediante firma

autografa o mediante l'utilizzo di sistemi digitali, fatti salvi gli obblighi di identificazione di cui alla precedente lettera a), pena l'inammissibilità degli stessi ai fini dei procedimenti cui sono preposti.

- c) acquisire e verificare la conformità formale dei titoli di conduzione al fine della costituzione e/o dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore nelle proprie circolari/istruzioni operative;
- d) provvedere alla predisposizione ed alla registrazione nel SIAN di domande di aiuto, domande di pagamento e dichiarazioni presentate su delega del produttore;
- e) provvedere alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), di ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dall'intestatario del fascicolo aziendale, ai fini dell'aggiornamento del SIGC, incluse quelle relative alla presentazione delle domande di aiuto, pagamento, dichiarazioni, attività di modifica ed accesso a registri ed albi nel rispetto delle disposizioni dell'O.P. AGEA, comprese circolari/istruzioni operative di campagna.
- f) provvedere alla custodia presso le strutture operative della documentazione acquisita nel fascicolo, ivi compresa quella afferente alle domande e/o dichiarazioni presentate per il tramite del CAA, fatta salva l'ipotesi in cui l'obbligo della custodia sia previsto in altre sedi;
- g) provvedere alla tracciatura di tutte le attività amministrative delegate, nonché alla verifica della correttezza delle attività svolte dai singoli operatori delle sedi operative da parte di un responsabile di livello superiore, mediante apposite *check-list* messe a disposizione dall'O.P. AGEA.
- h) provvedere alla verifica, attestata da apposita *check-list* messa a disposizione dall'O.P. AGEA, della presenza, completezza e conformità formale dei documenti da inserire nei Fascicoli aziendali dei produttori e nelle domande di aiuto, di pagamento e/o dichiarazioni, nonché garantire la perfetta identità dei dati registrati nel SIAN rispetto a quelli risultanti dai documenti cartacei acquisiti nel fascicolo, in conformità a quanto prescritto dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalle procedure dell'OP;

- i) provvedere al popolamento del sistema informatizzato di cui al considerato n. 17 attraverso l'inserimento degli elementi, dei dati e della documentazione relativi a: anagrafica, struttura organizzativa, servizi offerti oggetto della presente convenzione, sedi, responsabili di sede ed operatori.

### **Articolo 3** **(Mandato)**

1. Ai fini della costituzione, custodia, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale, il CAA opera sulla base di un mandato scritto del produttore, rilasciato ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni. Il CAA può essere delegato dal produttore per la presentazione di domande di aiuto, domande di pagamento e dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto n.162/2015.
2. Il CAA provvede alla registrazione nel SIAN del mandato, utilizzando le funzioni informatiche messe a disposizione dall'Organismo Pagatore.
3. Il mandato è valido fino a revoca da parte del produttore. Tuttavia, per esigenze di natura gestionale la revoca del mandato, ancorché anteriore, produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In pendenza di validità del mandato, sono inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento, con riguardo esclusivamente al fascicolo aziendale. Sono consentite le funzioni di consultazione e di utilizzo dei dati del fascicolo ad uso di altre Amministrazioni sulla base di protocolli concordati con il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari.
4. In caso di recesso del mandato del produttore al CAA mandatario, il produttore deve manifestare la volontà attraverso l'invio, tramite raccomandata A/R di una comunicazione scritta e sottoscritta, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento, di revoca al CAA mandatario. In alternativa, il produttore può manifestare detta volontà di revoca attraverso l'invio di una comunicazione, sottoscritta con firma digitale e trasmessa con la PEC dell'azienda registrata nel proprio fascicolo aziendale. In caso di registrazione di un nuovo mandato conferito ad altro CAA, il CAA mandatario precedente garantisce, su richiesta scritta del produttore, la restituzione del fascicolo cartaceo – entro trenta giorni dalla comunicazione - al produttore stesso o ad un suo procuratore speciale con procura notarile, avendo cura di trattenere copia di tutta la documentazione in esso contenuta, ferma restando l'immutata

validità probatoria delle informazioni certificate risultanti nel SIAN e contenute nel fascicolo elettronico.

5. In caso di recesso da parte del CAA, l'O.P. AGEA rende disponibile, sul sistema informativo, apposita funzionalità di registrazione dell'invio tramite raccomandata A.R. o tramite PEC;

6. Il nuovo CAA mandatario registra sul SIAN gli estremi della revoca ed ha l'obbligo di inserire nel fascicolo aziendale copia della comunicazione della revoca stessa inviata dal produttore al CAA mandatario precedente.

7. Il CAA mandatario non è responsabile dell'inserimento di titoli di conduzione da parte del CAA precedente ancorché i suddetti titoli siano in corso di validità al momento della presa in carico del fascicolo. Resta tuttavia, l'obbligo per il nuovo CAA mandatario di verificare tempestivamente, e comunque prima della presentazione della prima istanza per conto del nuovo mandante, la conformità formale e l'idoneità della documentazione contenuta nel fascicolo predisposto al CAA precedente che, al momento di acquisizione del mandato, sia ancora funzionale allo svolgimento dei procedimenti di qualsiasi natura con le Pubbliche Amministrazioni.

8. Al termine di efficacia del mandato al CAA revocato sono in ogni caso inibite nel sistema SIAN le funzioni di aggiornamento del fascicolo aziendale rimanendo salve le facoltà di consultazione delle procedure gestite per conto del produttore in pendenza del mandato. Sono in ogni caso consentite le funzioni di consultazione e di utilizzo dei dati del fascicolo ad uso di altre Amministrazioni sulla base di protocolli concordati con il Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari.

9. I nuovi mandati possono essere conferiti dal 1° gennaio al 30 novembre di ogni anno.

#### **Articolo 4**

##### **(I requisiti di capacità operativa)**

1. I CAA devono avere al momento della sottoscrizione della presente convenzione i seguenti requisiti di capacità operativa:

- a) le sedi operative, in coerenza con i requisiti di cui all'articolo 7 del DM 27 Marzo 2008, devono possedere requisiti strutturali ed organizzativi tali da garantire

idonea capacità operativa. Per idonea capacità operativa si intende un livello di mezzi materiali, professionali ed organizzativi tale da consentire l'adempimento delle necessità degli utenti assistiti e degli Organismi pagatori e delle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto attiene al reperimento, al controllo formale, all'informatizzazione, all'elaborazione e alla trasmissione informatica dei dati;

- b) i locali delle sedi operative devono essere disponibili in base ad un valido titolo di possesso. Il titolo di possesso, in forma scritta, deve contenere tutti i dati necessari ad identificare i contraenti, e, in particolare, da esso deve emergere che il contraente immesso nella disponibilità del locale sia inequivocabilmente il CAA o la Società di servizi con esso convenzionata ai sensi dell'art. 12 del DM 27 marzo 2008. I locali devono rispondere alle vigenti norme di agibilità e sicurezza degli ambienti di lavoro e devono poter consentire la privacy dell'assistito nel momento dello svolgimento della sua pratica;
- c) ai sensi dell'articolo 7 del DM 27 marzo 2008, gli operatori devono essere dipendenti o collaboratori del CAA o delle società con esso convenzionate verso i quali devono essere rispettati gli obblighi di natura lavoristica, fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, rendendo disponibile la relativa documentazione all'Organismo Pagatore per eventuali controlli;
- d) ai sensi dell'articolo 6 del DM 27 marzo 2008 il CAA, nell'ambito della singola Regione, deve possedere strutture operative in tutte le province in cui intende operare per ottemperare a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 6 del D.M. L'idonea capacità operativa deve pertanto, essere garantita per le sedi dei CAA e delle società ausiliarie con essi convenzionate in riferimento a ciascuna provincia in cui opera il CAA.

2. Al fine di innalzare il livello di sicurezza nella gestione del SIAN ed accrescere la qualità del servizio, anche in relazione alle nuove modalità di gestione dei fascicoli e, delle funzioni delegate da Agea, sono definiti i seguenti requisiti aggiuntivi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2018 n.74 articolo 6 comma 6:

- a) ciascuna sede operativa, per consentire l'offerta di servizi di qualità, deve disporre di un numero di operatori tali da garantire un ottimale rapporto operatore/utente; in particolare

ciascun operatore non può gestire una consistenza di ettari presenti nei fascicoli pari a 4.000 e comunque non più di 700 fascicoli attivi, cioè riconosciuti dalla presente convenzione;

b) il responsabile di sede deve avere “comprovata esperienza ed affidabilità” dimostrata attraverso il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

I. titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti;

II. esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell’assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

c) per gli operatori con funzione di supporto al responsabile di sede la “comprovata esperienza ed affidabilità” si deve intendere come il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

I. titolo di studio in discipline agrarie o equipollenti;

II. esperienza lavorativa di almeno sei mesi anche non consecutivi nel settore dell’assistenza alle imprese agricole in materia di misure afferenti alla Politica Agricola Comunitaria e nazionale, svolta presso studi professionali, organizzazioni professionali agricole, associazioni di produttori agricoli, CAA riconosciuti e/o Società ausiliarie con gli stessi convenzionate.

3. Entro il 30 settembre 2020 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell’Organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. L’accesso degli stessi ai sistemi informativi deve essere effettuato esclusivamente tramite SPID.

## **Articolo 5**

### **(Impegni del CAA)**

1. Il CAA riconosce che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione espressa della delega, da parte dell’Organismo pagatore, dei compiti di cui all’articolo 2.

2. Il CAA, pertanto, in osservanza di quanto disposto all'allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 in materia di delega, per quanto applicabile ai compiti delegati, conferma esplicitamente all'O.P. AGEA che è in grado di espletare i compiti connessi ad esso delegati, descrive i mezzi utilizzati ed il personale, con apposite comunicazioni all'OP AGEA, entro il 30 novembre.
3. La mancata ottemperanza al disposto del comma 2 comporta la responsabilità del CAA ai fini di quanto stabilito al successivo articolo 9;
4. Il CAA svolge i compiti di cui all'articolo 2 garantendo:
  - Modalità di conservazione dei documenti che ne garantiscano la sicurezza materiale nonché modalità di archiviazione tali da assicurare la possibilità, da parte dei competenti enti e organismi dell'Unione Europea, del MIPAAF, dell'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dell'Organismo di coordinamento e dell'Organismo pagatore, di acquisire, con le modalità previste dalla procedura, gli originali e/o copia di tutti gli atti con un preavviso di due giorni lavorativi. La documentazione va mantenuta a disposizione dell'Organismo pagatore anche successivamente alla scadenza del mandato di cui all'articolo 3 fino al termine di cinque anni;
  - la riservatezza delle informazioni acquisite nel SIAN, avendo cura di individuare e rendere pubblici gli incaricati del trattamento dei dati presso le sedi operative;
  - la verifica congiunta con l'agricoltore dei dati inseriti nel SIAN.
5. Fatta salva la validità probatoria delle banche dati di altri enti pubblici e di quelle degli Organismi pagatori, nell'ipotesi di variazione delle informazioni contenute nei Fascicoli aziendali, questi dovranno essere integrati con i documenti comprovanti le predette variazioni forniti dal produttore interessato o direttamente messi a disposizione del CAA dalla pubblica amministrazione competente; dovrà essere altresì conseguentemente aggiornato il fascicolo elettronico.
6. Le informazioni registrate nel fascicolo aziendale restano utilizzabili dal produttore titolare del fascicolo, secondo le modalità stabilite da AGEA, ai fini di qualsiasi adempimento dichiarativo nei confronti della Pubblica Amministrazione.

7. L'Organismo pagatore, anche in relazione ad analoghe iniziative dell'Organismo di coordinamento, si riserva di modificare le procedure in relazione anche a possibili sviluppi tecnologici idonei a migliorare il servizio sia in termini di tempestività, sia di qualità dello stesso. Le modifiche di cui sopra saranno oggetto di approfondimento e verifica nell'ambito del Tavolo tecnico di cui all'art. 6, comma 5, lett. c).
8. Il CAA si impegna a portare a conoscenza di tutto il personale utilizzato nell'espletamento dell'attività di cui alla presente convenzione l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Organismo pagatore, e comunque periodicamente all'inizio di ogni anno, situazioni di conflitto di interessi, ferma restando l'obbligatorietà dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8 del D.M. 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, quali partecipazioni finanziarie e patrimoniali che possano porli in situazioni di conflitto di interessi con la funzione svolta presso il CAA.
9. Le situazioni di conflitto emerse da tali comunicazioni possono essere considerate fattori significativi per la determinazione di situazioni di rischio per l'individuazione del campione di aziende soggette a controllo;
10. Il CAA si obbliga a informare i produttori sul sistema dei controlli previsti ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e sulle eventuali sanzioni a carico dei produttori stessi, nonché sulle conseguenze previste dalle norme comunitarie e nazionali in caso di dichiarazioni non veritiere o erronee.
11. Nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto della presente convenzione, il CAA:
  - a) Realizza un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le strutture operative delle regole, delle istruzioni e dei manuali operativi;
  - b) Definisce e realizza un programma di formazione degli operatori delle strutture operative sul territorio, relativo alle procedure informatiche gestite da Agea, nonché alla formazione tecnico/amministrativa;
  - c) Assicura, nell'ambito delle singole sedi, l'effettuazione di un controllo di fascicoli aziendali, selezionati secondo criteri casuali e di rischio, con la finalità di verificare la corretta esecuzione dei compiti affidati con la presente convenzione;

- d) assicura un'ulteriore fase di controllo su un campione selezionato nell'ambito di quello già previsto al precedente punto c);
- e) trasmette all'Organismo Pagatore, entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 7, comma 5, del D.M. 27 marzo 2008, una relazione che evidenzia i criteri di campionamento e le attività svolte ai sensi delle precedenti lett. b), c) e d). La mancata trasmissione delle relazioni di cui sopra determinerà la risoluzione di diritto della presente convenzione.

12. Nello svolgimento delle attività delegate, il CAA al fine di garantire l'operatività delle proprie strutture operative in conformità del Regolamento (UE) n. 907/2014, assicura:

- la separazione degli incarichi
- le procedure scritte
- l'uso di *check-list*, secondo le modalità previste nelle procedure definite dall'Organismo Pagatore;
- gli adeguati livelli di controllo, sicurezza e riservatezza nell'utilizzo dei sistemi informatizzati
- monitoraggio continuo sulle strutture periferiche e sulle attività svolte ai sensi della presente convenzione.

Il CAA non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere per inadempimento ove lo stesso sia conseguenza del mancato rispetto – nei termini pattuiti – degli impegni dell'Organismo pagatore di cui al successivo art. 6.

13. Il CAA si impegna ad alimentare il sistema informatizzato messo a disposizione dall'Agea, di cui all'art. 6, comma 9, inserendo gli elementi costitutivi ed organizzativi, i dati e la documentazione, come specificati all'art. 2, lett. i) della presente convenzione, ovvero da successive note esplicative.

14. La mancata integrazione nel sistema delle informazioni sopra specificate entro il 30 settembre 2020 comporterà una riduzione dei compensi del 10 per cento per ogni mese di ritardo. Il mancato completamento entro il 31 dicembre successivo potrà precludere ai CAA inadempienti la sottoscrizione della convenzione per l'annualità 2021.

**Articolo 6**  
**(Impegni dell'Organismo pagatore)**

1. L'Organismo pagatore, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, rende disponibili al CAA i servizi informatici e di utilità volti a supportare le attività svolte nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, anche attraverso processi di sincronizzazione.
2. Tramite le funzioni informatiche SIAN ed i servizi informatici necessari, l'Organismo pagatore mette a disposizione del CAA:
  - a) apposite funzioni informatiche per la gestione dei mandati di cui all'articolo 3, che i CAA sono tenuti ad acquisire ai sensi dell'articolo 14 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni.
  - b) i dati relativi alle aziende per le quali essi eseguono i compiti di cui all'art. 2 del DM 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che i dati stessi possono essere utilizzati dal CAA esclusivamente nei limiti del mandato conferito—L'Organismo pagatore si impegna a pianificare le attività di cui ai commi 1 e 2 in tempi compatibili con i termini di realizzazione delle attività delegate.
4. Nelle fasi di maggiore criticità e per le casistiche di più elevata complessità, l'Organismo pagatore si impegna a potenziare il servizio di assistenza tecnica, a livello funzionale ed amministrativo, anche con l'utilizzo di soluzioni tecniche basate sull'assistenza remota (comunicazione tramite chat e scambio di documenti).
3. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema l'Organismo pagatore potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'Organismo pagatore, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore dell'Organismo pagatore, del presente rapporto convenzionale.

4. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle attività delle sedi operative, l'Organismo pagatore si impegna a cooperare per l'attuazione dei seguenti servizi specifici:
  - a) realizzazione di un sistema strutturato di comunicazione e divulgazione che consenta la diffusione tempestiva presso le strutture operative delle regole, delle circolari/ istruzioni operative;
  - b) definizione e realizzazione di un programma di formazione degli operatori del CAA, relativo sia alle procedure informatiche gestite dall'AGEA, sia alla formazione tecnico/amministrativa;
  - c) costituzione di un tavolo tecnico riservato ai CAA per supportare e monitorare le attività oggetto della presente convenzione;
  - d) realizzazione del monitoraggio continuo delle attività svolte nelle strutture operative;
5. L'Organismo pagatore pubblica sul proprio sito web un manuale con le istruzioni operative per la costituzione, l'aggiornamento, la conservazione e la custodia del fascicolo aziendale. Tali procedure specificano gli adempimenti e i controlli applicabili ai CAA a far data dalla pubblicazione delle procedure stesse.
6. L'Organismo pagatore ai fini degli adempimenti dei CAA di cui all'art. 5, comma 14, si impegna entro il 30 giugno 2020 a rilasciare il sistema informatizzato per raccogliere gli elementi, i dati e la documentazione di cui all'art. 2, lett. i).

## **Articolo 7**

### **(Registrazione indirizzi di Posta elettronica certificata e recapiti)**

1. Al fine di ottemperare al disposto di cui al DPCM 22 luglio 2011, per garantire il miglioramento delle comunicazioni tra l'Organismo Pagatore e i beneficiari degli aiuti, nonché la trasparenza dell'attività amministrativa in linea con la diffusione degli strumenti della telematica, l'Organismo Pagatore ed il CAA proseguono nell'attuazione del programma temporale di informatizzazione delle comunicazioni avviato nel 2013, con la registrazione sul SIAN, anche in modalità massiva, dell'indirizzo di PEC dei mandanti del CAA nonché, anche ai fini dell'utilizzo di APP, delle utenze telefoniche cellulari.

2. La trasmissione delle comunicazioni tramite PEC è considerata, a norma di legge, notifica a tutti gli effetti al pari della raccomandata.

## **Articolo 8** **(Controlli)**

1. Il CAA prende atto che le strutture operative ed i fascicoli dei produttori mandanti, intestatari di un fascicolo aziendale e/o richiedenti benefici, sono soggetti ai controlli amministrativi ed in loco disposti dalle diverse istituzioni e servizi dell'Unione Europea, dal MIPAAF, dall'Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, dalle Regioni e Province autonome, dall'Organismo di coordinamento e dagli Organismi pagatori in applicazione del SIGC, nonché da altri enti e società delegate al controllo da parte degli organismi sopracitati in applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente ed in conformità di quanto previsto dalle procedure AGEA.
2. Qualora in esito ai controlli di cui al presente articolo emerga il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 2008 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dei requisiti richiesti per essere parte della presente convenzione, è riconosciuta all'Organismo Pagatore la facoltà di diffidare il CAA a regolarizzare la posizione della struttura operativa interessata entro il termine di trenta giorni, e comunque entro un periodo di tempo tale da garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti dalle norme comunitarie o nazionali. In caso di mancata regolarizzazione nei termini suddetti è riconosciuta all'Organismo Pagatore la facoltà di inibire l'attività della struttura operativa interessata.
3. Nell'ipotesi di mancato possesso anche di un solo requisito di cui al D.M. 27 marzo 2008, l'Organismo Pagatore provvederà ad informare, contestualmente, la Regione competente.

**Articolo 9**  
**(Responsabilità e penali)**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, le responsabilità derivanti dalla presente convenzione non escludono la risarcibilità degli eventuali ulteriori specifici danni connessi a particolari comportamenti posti in essere dal CAA nell'espletamento delle attività delegate in forza della stessa convenzione nei confronti dei produttori mandanti e dell'Organismo Pagatore.
2. Il CAA risponde e garantisce sotto il profilo amministrativo, civile e penale della regolarità e legittimità del proprio operato in relazione agli obblighi derivanti dalla presente convenzione.
3. Il CAA è impegnato al rispetto dell'art. 1375 c.c., la cui violazione, concretizzando la fattispecie di abuso del diritto, costituisce inadempimento contrattuale.
4. Per i procedimenti di controllo amministrativo di cui all'art. 8, sono stabiliti i seguenti presupposti:
  - a) l'unità oggetto di controllo è individuata nella singola sede operativa del CAA. Il procedimento di controllo deve riguardare tutti i CAA delegati ai sensi del Regolamento (UE) n. 907/2014, sulla base di un campione estratto dall'Organismo Pagatore di AGEA, costruito secondo criteri di rischio dallo stesso individuati, tenendo anche presente la necessità di garantire la rappresentatività dell'intero territorio di competenza di ogni CAA.
  - b) il controllo deve essere effettuato su un numero rappresentativo di fascicoli movimentati dalla sede operativa del CAA;
  - c) il procedimento di controllo (svolgimento dei controlli ed eventuale procedura di contestazione) deve perfezionarsi, entro l'anno successivo a quello di riferimento;
  - d) il procedimento di controllo ha per oggetto sia il riscontro di irregolarità nel fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, come definite nelle circolari, anche in considerazione delle conseguenze che ne siano derivate, sia il mantenimento dei requisiti organizzativi e di funzionamento delle sedi operative del CAA indicati all'articolo 4;

- e) ai fini del procedimento di irrogazione delle penalità di cui al presente articolo, l'Organismo Pagatore Agea notifica entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello oggetto di controllo, la definitiva comunicazione delle penalità irrogate.
5. L'Organismo Pagatore individua le irregolarità sanabili e non sanabili, secondo le istruzioni operative di campagna e definisce una apposita griglia di anomalie sanabili e non sanabili. In caso di accertamento di irregolarità, in esito ai controlli di cui all'articolo 8 e al precedente comma 4:
- a) per le irregolarità sanabili, l'Organismo Pagatore diffida il CAA ad adempiere entro il termine di 30 giorni. Se non vengono sanate entro 30 giorni tali irregolarità saranno considerate irregolarità non sanate.
  - b) per le irregolarità non sanabili, il CAA potrà fornire le proprie osservazioni e/o deduzioni entro il termine di 30 giorni dalle contestazioni.
6. Per le irregolarità non sanate nei termini suddetti, ovvero per quelle non sanabili all'esito negativo del contraddittorio con il CAA, l'Organismo pagatore provvede a disattivare l'operatività della sede del CAA, nel caso in cui le stesse siano definitivamente accertate in misura superiore al 5% degli elementi (item) verificati nell'ambito del controllo, provvedendo, contestualmente, a darne comunicazione alla Regione competente;
7. Nel caso in cui la procedura di cui sopra si concluda con la richiesta di disattivazione dell'operatività per un numero di sedi operative superiore al 30% di quelle controllate con riferimento ad un singolo CAA firmatario della presente convenzione, l'Organismo pagatore farà valere, con atto motivato preventivamente comunicato alla controparte, la risoluzione di diritto della presente convenzione, dandone comunicazione contestuale alla Regione competente per il riconoscimento;
8. Qualora nell'ambito di controlli o indagini di Polizia Giudiziaria, delle istituzioni comunitarie (Corte dei Conti Europea e Commissione Europea, OLAF) a uno o più operatori del CAA e/o al responsabile di sede (assimilato, ai fini del presente articolo, agli operatori) siano personalmente contestate violazioni gravi e circostanziate di carattere penale, nell'adempimento delle procedure di aggiornamento del fascicolo aziendale e/o di presentazione delle domande di contributo nazionale e/o comunitario,

cui il CAA è tenuto a dare esecuzione dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, l'Organismo Pagatore procede alla sospensione cautelativa dell'utenza SIAN dell'operatore coinvolto, con contestuale avviso al CAA di provvedere affinché la disattivazione non provochi disservizio ai mandanti.

L'AGEA comunica al rispettivo CAA di appartenenza la sospensione cautelativa degli operatori cui sia stato contestato un uso improprio dell'accesso al SIAN, con l'inserimento del nominativo di quest'ultimo in una *black list* con conseguente inibizione ad operare in qualsiasi CAA sul sistema SIAN. Nel caso di rinvio a giudizio o di condanna definitiva, l'Organismo pagatore darà idonea informativa a tutti i CAA riconosciuti, al fine di non consentire al soggetto interessato di operare presso qualsiasi CAA. L'Organismo Pagatore si obbliga a riattivare tempestivamente l'utenza SIAN dell'operatore sospeso e a rimuoverne il nominativo dalla *black list*, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento di archiviazione e/o di qualsiasi altro provvedimento adottato in favore dello stesso dall'Autorità giudiziaria e/o amministrativa competente che escluda ogni responsabilità in merito alle contestazioni che hanno dato origine al provvedimento di sospensione.

9. Qualora, nell'ambito dei controlli di cui al precedente punto 8, l'OP Agea riscontri che in una sede, su un numero di fascicoli superiori al 2 per cento dei fascicoli attivi gestiti dalla sede stessa, siano state commesse violazioni gravi ai sensi del successivo punto 10, disporrà la immediata chiusura della suddetta sede e la decurtazione del corrispettivo relativo a tutti i fascicoli movimentati nella sede medesima. Se le violazioni di cui al presente paragrafo sono riscontrate in un numero di sedi operative superiore al 3 per cento di quelle di competenza del CAA interessato, l'OP Agea procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.
10. Saranno considerate violazioni gravi che determineranno le conseguenze di cui al precedente punto 9:
  - a) inserimento nel SIAN di domande di aiuto intestate a soggetti defunti alla data dell'inserimento stesso della domanda;
  - b) inserimento nel SIAN di dati ed informazioni in totale assenza della relativa documentazione prevista dalle specifiche procedure.

- c) mancata sottoscrizione delle domande e delle istanze presentate all'OP e alle altre Amministrazioni nonché delle dichiarazioni e/o delle schede di validazione collegate alle suddette domande, istanze e/o altri specifici atti amministrativi;
  - d) mancata segnalazione all'Organismo pagatore di motivi ostativi al pagamento degli aiuti accertati dopo la presentazione della domanda di aiuto nel SIAN.
11. Fatta eccezione per quanto previsto nel precedente punto 9 in relazione alle irregolarità previste nel precedente punto 10, resta inteso che la presenza delle violazioni di cui al precedente par. 8, nell'ambito della stessa sede operativa, accertato su un numero di fascicoli superiori al 2 per cento - comporta la immediata chiusura della sede e il mancato riconoscimento del corrispettivo di cui all'art. 11 per tutti i fascicoli movimentati nella sede stessa. Se tali comportamenti sono constatati in un numero di sedi operative, superiore al 5 per cento di quelle di competenza del CAA interessato si procederà all'avvio della procedura di risoluzione della presente convenzione.
  12. In caso di tentativi di illecito accesso al Sistema informativo, l'Organismo pagatore potrà interrompere immediatamente i collegamenti con le sedi operative responsabili di tale comportamento. Il CAA riconosce sin d'ora all'Organismo pagatore, in caso di comprovata responsabilità del CAA, la possibilità di risoluzione di diritto, salvo risarcimento dei danni in favore dell'Organismo pagatore, del presente rapporto convenzionale.
  13. Fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi, qualora l'Organismo pagatore sia condannato al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del CAA, lo stesso provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all'articolo 5 del DM 27 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.
  14. Qualora i Servizi della Commissione Europea adottino decisioni di correzioni finanziarie, anche mediante riduzione degli anticipi, a carico dell'Organismo Pagatore, per spese effettuate oltre i termini comunitari o per altre cause, e qualora tali riduzioni siano imputabili all'attività svolta dal CAA, l'Organismo pagatore provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa, di cui all'Articolo 14, prestata dal CAA stesso, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per la tutela dei propri interessi.

15. Nei casi previsti ai commi 8 e 9, l'Organismo pagatore si impegna, contestualmente all'insorgere della contestazione, a darne immediata notizia al CAA onde consentire allo stesso ogni utile difesa.
16. Qualora al CAA, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DM 27 marzo 2008, venga revocato il riconoscimento per gravi violazioni di legge o per gravi e/o ripetute inosservanze della convenzione, nonché delle prescrizioni e degli obblighi imposti dalla Regione, dall'Organismo di coordinamento o dall'Organismo pagatore, ovvero il CAA cessi di operare a seguito di scissione, cessata attività, ecc., il rapporto convenzionale è risolto a totale danno del CAA, con rivalsa sulle garanzie assicurative.
17. Nei manuali adottati dall'O.P. AGEA sono definite le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti interessati il regolare svolgimento dell'iter delle pratiche connesse al proprio fascicolo aziendale, a seguito di provvedimenti di revoca e di sospensione nei confronti del CAA.
18. Penalità.

**Definizioni e calcoli:**

- **FP** = il numero dei fascicoli “pagabili” per i quali, ai sensi dell'art. 11 l'Organismo pagatore corrisponde il relativo corrispettivo unitario.
- **V** = il corrispettivo unitario di cui al punto precedente, calcolato come importo totale spettante sia sulla base dei Fascicoli movimentati, degli ettari lavorati in formato alfanumerico e degli ettari lavorati in formato grafico, diviso per il numero dei fascicoli movimentati.
- **T = V \* FP**, ovvero l'importo totale erogabile in assenza di irregolarità
- **I** = percentuale di irregolarità, calcolata come rapporto tra il numero degli elementi (c.d. “item”) controllati che presentino irregolarità definitivamente accertate ed il numero totale di elementi controllati.
- **R** = Coefficiente per la riduzione a seguito della percentuale di irregolarità riscontrata
- **C = T \* R** compenso spettante dopo l'applicazione delle penali

### **Calcolo Penali:**

In presenza di irregolarità il corrispettivo **C** viene definito secondo il seguente calcolo:

- Se  $I > 5\%$  allora  $R = 0$ , quindi  $C = 0$ , ovvero non vi è alcun compenso
- Se  $I$  è compreso tra 3 e 5% allora  $R = 0,75$ , quindi si applica una penalità del 25%
- Se  $I$  è compreso tra  $>1$  e  $<3$  allora  $R = 0,90$ , quindi si applica una penalità del 10%
- Se  $I$  è compreso tra 0 e 1%, non si applica alcuna penalità.

### **Articolo 10**

#### **(Durata)**

1. La presente Convenzione ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, ferma restando l'attività compiuta dal CAA nelle more della stipula della stessa.
2. La convenzione potrà essere rivista in relazione ad eventuali modifiche normative sopravvenute nel corso della sua vigenza o qualora se ne riscontri la necessità o l'opportunità.

### **Articolo 11**

#### **(Definizione dei corrispettivi)**

- 4- Le parti convengono, fin da ora, che i corrispettivi per l'attività svolta con riferimento alla campagna oggetto della presente convenzione tengono conto del budget assegnato dall'Organismo di Coordinamento, ad AGEA Pagatore, quantificato sulla base di quanto stabilito nelle annualità precedenti in euro 9.661.522,97.

Il budget così determinato verrà ripartito con le seguenti modalità indicate puntualmente nell'allegato A:

- A. una quota pari al 25% della somma complessiva presunta di cui sopra, quale compenso aggiuntivo. Detto compenso aggiuntivo è riconosciuto ai CAA in relazione ai fascicoli validati entro il 20/04/2020 in considerazione del fatto che tale anticipata validazione ha contribuito ad una più efficace distribuzione temporale dello sforzo organizzativo dell'Agenzia finalizzato alla gestione dei fascicoli medesimi e delle

domande di aiuto che da essi derivano, nonché alla migliore scansione temporale dell'attività dei sistemi informativi, riducendo i rischi di funzionamento sub-ottimale derivanti dai picchi di attività.

B. la somma residua pari al 75% di cui sopra, verrà così ripartita:

- a. una quota pari al 25% della somma residua, verrà corrisposta ripartendola proporzionalmente al numero dei fascicoli attivi effettivamente lavorati e regolarmente validati con apposita scheda sottoscritta nell'anno di riferimento;
  - b. il restante importo pari al 75% della somma residua, verrà corrisposto ripartendolo proporzionalmente agli ettari in formato grafico presenti nei piani colturali presentati nell'anno di riferimento, in ragione della superficie agricola aziendale in essi riscontrata;
- Per movimentazione del fascicolo si intende l'utilizzo dei dati in esso contenuti con il corrispondente avvio di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, riferito sia alla normativa comunitaria sia alla normativa nazionale, correlato ad una richiesta di aiuto con riferimento alla campagna della presente convenzione.
  - L'Organismo Pagatore si impegna a comunicare al CAA il numero dei fascicoli "movimentati", gli ettari grafici lavorati e le schede di validazione rilasciate entro il 20 aprile 2020, nonché il relativo dettaglio dei CUAA entro il 15 ottobre 2020.

2. Il corrispettivo complessivo spettante per l'annualità 2020 sarà liquidato:

per una parte entro il 30 novembre 2020, a titolo di I° acconto, della quota 25% di cui alla lettera B sulla base dei fascicoli effettivamente movimentati e validati alla data del 30 giugno dell'anno stesso e al valore presunto attribuito in Allegato A) della presente convenzione;

per una parte entro il 30 marzo 2021, a titolo di II° acconto, fino a concorrenza del 90% complessivo della quota di cui alla lettera B, sulla base dei fascicoli movimentati e delle altre variabili inserite nell'Allegato A) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

la restante parte a saldo, alla definizione degli esiti dei controlli di cui all'art. 8, sulla base dei fascicoli movimentati e delle altre variabili inserite nell'Allegato A) alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, incluso il compenso aggiuntivo di cui alla lettera A.

## **Articolo 12**

### **(Relazioni)**

3. Oltre alle relazioni e comunicazioni previste negli articoli precedenti, il CAA è tenuto a presentare all'Organismo pagatore eventuali ulteriori relazioni sullo stato di attuazione delle attività affidate, su specifica richiesta dell'Organismo pagatore stesso.

### **Articolo 13**

#### **(Polizza assicurativa R.C.)**

1. Alla stipula della presente convenzione il CAA deve depositare presso l'Organismo pagatore apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile con massimale di rischio coperto pari a euro 2.065.827,60, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di garantire danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell'attività sia all'Organismo pagatore che agli utenti del servizio. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CAA deve presentare la copia della Polizza relativa all'anno successivo, nonché copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento della prima rata del premio riferito all'anno in questione. Le copie dell'avvenuto pagamento delle rate successive, dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla relativa scadenza. In ogni caso la garanzia deve prevedere una durata per i 24 mesi successivi all'eventuale cessazione del rapporto convenzionale con Agea (c.d. Postuma).

### **Articolo 14**

#### **(Spese contrattuali)**

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del CAA.
2. Il presente atto è firmato digitalmente. Una copia del contratto registrato sarà restituita all'Organismo pagatore.

### **Articolo 15**

#### **(Requisiti di sicurezza ISO 27001)**

Il CAA si impegna a rispettare i requisiti di sicurezza di cui all'Allegato I "Requisiti generali in materia di sicurezza delle informazioni cui gli Enti delegati devono far riferimento durante

lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione con AGEA”, che forma parte integrante della presente convenzione.

#### Articolo 16

##### **(Responsabile del trattamento dei dati personali)**

I compiti delegati al CAA nell’ambito della presente convenzione implicano un trattamento di dati personali di cui è Titolare AGEA, ai sensi delle normative sulla protezione dei dati personali vigenti.

Il CAA, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di garantire il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall’AGEA nell’atto, già sottoscritto dalle Parti, con cui il CAA stesso accettava la designazione a Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative contenute negli artt. 4.8 e 28 del GDPR. Pertanto, il contenuto di detto atto si intende pienamente confermato ed impregiudicato.

Qualora le Parti non avessero sottoscritto detto atto, sarà cura delle stesse procedere, contestualmente alla stipula della presente convenzione, anche alla sottoscrizione di detta designazione a Responsabile del Trattamento.

#### Art.17

##### **(Informativa sul trattamento dei dati personali)**

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione, il CAA ed AGEA dichiarano, ai sensi dell’art. 13 del GDPR che dette informazioni, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l’utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l’esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dalle Persone autorizzate al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall’ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso. Si rinvia alle policy

privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nella Convenzione ed acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Per l'Organismo Pagatore



Per il CAA



Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 sono specificatamente approvati gli artt.:

1,2,3,4,5,5-bis,5-ter,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

**Per il CAA**

